

DELIBERA DL/017/18/CRL/UD del 16 aprile 2018
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
GALLERIA AURORA XXX / TELECOM ITALIA XXX / BT ITALIA XXX
(LAZIO/D/785/2015)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 16 aprile 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza della Galleria Aurora XXX Lazio/D/593/15 ;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

La Galleria Aurora XXX, assistita dall’Associazione Mondoconsumatori, con l’istanza di definizione e le memorie integrative, ha lamentato nei confronti di Telecom Italia XXX -di seguito per brevità “Telecom”- e di “BT Italia XXX” -di seguito per brevità “BT”- quanto segue:

- evidenziava in primo luogo l’inosservanza del provvedimento temporaneo n. U2262/15 emesso dal Corecom il 24.04.2015, nei confronti di Telecom.
- nel mese di gennaio 2013 l’utente attivava con il gestore BT la promozione Vip Band e la soluzione Voip dedicata alle aziende per tre linee telefoniche di tipo “affari”.

- nei giorni 27-28-29 aprile 2014 le linee risultavano sospese e, nonostante i reclami telefonici, il servizio veniva ripristinato dopo il 29.4.2015. (allegava report negativi del POS per mancato collegamento del 28 e 29 aprile) ;
- il 7.5.2014 richiedeva il passaggio delle linee in Telecom come da proposta di attivazione "PROMO TUTTO" ;
- trascorso inutilmente il periodo di 10 giorni previsto per l'attivazione, sollecitava la migrazione richiesta, continuando nel frattempo a pagare le fatture a BT;
- il 14.1.2015, gli veniva sottoposta alla sottoscrizione una nuova proposta di attivazione in Telecom, il cui adempimento veniva nuovamente sollecitato il 30.1.2015, mentre l'utente continuava a pagare le fatture provenienti da BT;
- il 13.4.2015 l'utente apprendeva, in risposta all'ennesimo reclamo telefonico ad entrambi i gestori, da BT (operatore 321) che allo stato non risultava alcuna richiesta di migrazione e, da Telecom (operatore AP614), che la pratica era andata in blocco dal 4.8.2014 e che il problema si sarebbe risolto nei successivi 10 giorni;
- si vedeva dunque costretto ad inoltrare un'istanza di attivazione urgente (GU5) ed un'istanza di conciliazione;
- all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione non era stato raggiunto un accordo poiché Telecom chiedeva "un ulteriore, assurdo rinvio al fine di espletare il rientro delle linee" e la Società Bt con "un'assurda e ridicola proposta si limitava ad offrire lo storno di tutto l'insoluto attuale senza fare offerte per disagio patito";
- la migrazione veniva effettuata da Telecom solo nel mese di novembre 2015;

Sulla base di tali doglianze l'utente ha richiesto ad entrambi i gestori:

1. L'applicazione delle sanzioni ex art. 2 comma 20 lett. C, L. n. 481/95.
 2. L'applicazione della sanzione amministrativa ex L. n. 31.07.1997 n. 249 per inottemperanza al provvedimento temporaneo n. U2262/15.
 3. L'indennizzo ex art.4 Allegato A alla del.73/11/CONS per sospensione delle linee telefoniche fisse (06 ****676, 06 ****084, 06 ****809) ;
 4. Indennizzo ex art.3 Allegato A alla del.73/11/CONS per mancata attivazione delle linee telefoniche fisse (06 ****676, 06 ****084, 06 ****809) ;
 5. L'indennizzo ex art. 6 dell'All. A Del. n. 73/11 per omessa/ritardata portabilità dei nn. (06 ****676, 06 ****084, 06 ****809)
 5. La mancata risposta ai reclami ex art.11 dell'All. A Del. n. 73/11/CONS a far data da aprile 2014;
- Il tutto oltre le spese per la procedura da quantificarsi in euro 300,00.

2. La posizione dell'operatore BT

L'operatore ha rappresentato quanto segue.

Il cliente era titolare di un contratto Vip Premium dal 18.1.2013 per tre linee fisse

Riguardo al lamentato guasto delle linee nei giorni 27/28/29 aprile 2014, a sistema risulta un ticket di reclamo n. 20140052729 aperto in data 28.4.2014; al proposito segnalava che gli scontrini fiscali allegati dall'istante a comprova delle transazioni rifiutate, erano riferiti ai soli giorni 28 e 29 aprile.

Il 16.4.2015 perveniva un provvedimento temporaneo per la migrazione delle utenze verso Telecom: a seguito di opportune verifiche si appurava che il cliente aveva richiesto la migrazione delle utenze e la fase 2 risultava espletata mentre la fase 3 non risultava completata; pertanto le utenze rimanevano attive con BT; a seguito della richiesta di riattivazione urgente., BT provvedeva a processare una cessazione delle linee de quibus, con rientro in Telecom.

Precisava, con riferimento al punto 14 dell'istanza, che la proposta conciliativa di BT consistente nello storno dell'insoluto (pari ad Euro 201,48), ritenuta "assurda" e "ridicola" dall'istante e da questi inspiegabilmente rifiutata, è superiore a quanto eventualmente risultante dall'applicazione del Regolamento Indennizzi

Confermava quindi, per mero spirito conciliativo, la proposta conciliativa *illo tempore* avanzata, declinando al contempo ogni responsabilità per il ritardo nella migrazione.

3. La posizione dell'operatore Telecom.

Telecom ha chiesto il rigetto delle domande avanzate dall'utente, precisando quanto segue.

Premessa l'estraneità del gestore alla contestazione avente ad oggetto la sospensione delle linee in aprile 2014, poiché non in gestione Telecom, rappresentava che la migrazione sottoscritta a maggio 2014 per le linee xxxxxxx676 e xxxxxxx084 era stata oggetto di rinuncia da parte dell'utente come risultante dalle schermate offerte in deposito, mentre, per la linea xxxxxxx809 non risulta alcuna richiesta di rientro prima del 14/7/2015.

Pertanto nessuna negligenza poteva essere imputata a Telecom che si era prontamente attivata avvedutasi del rinnovato desiderio dell'istante di rientrare in Telecom.

Quanto alla mancata risposta ai reclami, eccepiva l'inammissibilità della domanda non dedotta in fase di conciliazione e comunque, nel merito precisava di aver sempre riscontrato le richieste dell'utente.

4. La replica dell'utente.

L'utente ha replicato che mai l'utente aveva rinunciato alla migrazione e che l'attivazione era avvenuta solo nel mese di novembre 2015.

5. Motivazione della decisione.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa parzialmente i requisiti di ammissibilità e previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto parzialmente proponibile.

Non sono ammissibili le richieste di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 comma 20 lett.C, L. n. 481/95 nonché dalla L. n. 31.07.1997 n. 249 ai sensi dell'art. 19, comma 4 del Regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS che delimita l'oggetto della pronuncia alla condanna dell'operatore, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, "ad effettuare rimborsi di somme non dovute ... o al pagamento di indennizzi" non essendo la competenza all'irrogazione delle sanzioni demandata

ai Corecom, se non la segnalazione all'Autorità espressamente prevista in sede di procedura d'urgenza dall'art. 5 del Regolamento, a prescindere da ogni valutazione in merito alla fondatezza di detta richiesta. Peraltro, la segnalazione ai sensi del predetto articolo risulta essere stata effettuata il 18.5.2015.

E' invece accolta l'eccezione sollevata da Telecom in ordine alla domanda sulla mancata risposta ai reclami, non avanzata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione e pertanto elusiva del prescritto doppio grado di giudizio.

5.1. Sull'interruzione dei servizi

Deduce l'utente che, nei giorni 27,28 e 29 aprile 2014 , subiva un'illegittima sospensione del servizio che comprometteva in particolare la funzionalità del pos come da ricevute depositate inerenti le operazioni fallite.

BT deduce di essere prontamente intervenuta a seguito di apertura di Ticket di reclamo n. 20140052729 in data 28.7.2014 per il ripristino dei servizi, tuttavia non fornendo prova né della predetta scheda di guasto, né dell'intervento tecnico effettuato.

Deve dunque presumersi che, a fronte di un'interruzione totale, il cliente abbia contattato il gestore già dal dedotto, primo giorno di disservizio (27 aprile); non rileva quanto eccepito dal gestore sulla documentazione fornita dall'utente che attesterebbe due soli giorni disserviti (28 e 29) poiché spetta all'operatore medesimo l'onere della controprova in ordine all'inadempimento lamentato

Tuttavia, anche ammettendo integralmente la deduzione dell'utente, la domanda di indennizzo non può essere comunque accolta poiché ai sensi della Carta dei Servizi prodotta in atti da BT, punto 5.2, il gestore deve provvedere al ripristino del servizio entro 72 ore dalla segnalazione, termine rispettato nel caso in esame per stessa conferma dell'utente.

5.2 Sulla richiesta di indennizzo per omessa attivazione e per omessa portabilità.

L'utente propone domanda per il riconoscimento degli indennizzi sia per l'omessa attivazione di servizi che per l'omessa portabilità del numero che, diversamente, attengono a due fattispecie tecnicamente distinte.

Nel caso di specie, deve rilevarsi l'esclusiva applicabilità dell'art.3 allegato A alla Delibera 73/11/CONS, avuto riguardo all'omessa attivazione dei servizi in concomitanza di una procedura di migrazione, nonché di trasloco, trattandosi di procedura condotta ai sensi della Del. n. 274/07/Cons e s.m. (ULL + NP), come risulta chiaramente indicato nel contratto depositato dall'istante.

In tutt'altra fattispecie tecnica e regolamentare (Del. n. 35/10/CONS e s.m.) si versa con l'applicazione dell'art.6 Del Regolamento indennizzi, laddove ad essere trasferito è il solo numero (NP PURA) senza contestuale passaggio della risorsa aggregata di accesso. Peraltro, anche ai sensi di tale previsione, ad essere sanzionato sarebbe l'eventuale disservizio legato al passaggio dei soli numeri, senza moltiplicazione del parametro economico, ovviamente, per il numero di servizi attestati sulla risorsa che non è oggetto di trasferimento da un operatore ad un altro.

L'utente, nelle difese svolte, si duole della mancata attivazione dei servizi con Telecom inerenti n. 3 linee fisse, attive con BT e oggetto di una prima richiesta di rientro in Telecom del 7.5.2014.

La domanda è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Occorre premettere che la delibera 274/07/CONS introduce una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi.

In particolare, l'articolo 17 detta alcuni principi di carattere generale relativi alle procedure di migrazione/attivazione, stabilendo al comma 2 che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale e al comma 12 che le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori. A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal recipient (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente.

Nella fattispecie, si è in presenza di un processo di migrazione mediante passaggio tra due operatori, BT a Telecom.

Ciò premesso, in base ai principi generali sull'onere della prova, in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n.15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.

Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Inoltre, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, Delibera Agcom 179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, espresso in svariate pronunce (ex plurimis, Delibere Agcom 85/07/CIR,45/08/CIR, 54/08/CIR, 15/09/CIR e 39/09/CIR), gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, ove l'utente lamenti la ritardata o la mancata attivazione del servizio, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze ad esso non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da propria colpa. Anche in questi casi, tuttavia, deve fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, rispetto alle quali non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, dovendo l'utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto.

A fronte della deduzione della mancata attivazione dei servizi presso Telecom, spettava dunque ai due operatori coinvolti nel processo, nei rispettivi ruoli di donating e recipient, provare le cause esimenti da responsabilità per l'inadempimento occorso e conseguentemente, di aver costantemente tenuto aggiornato l'utente sulle difficoltà incontrate o sull'esistenza di impedimenti tecnici.

BT ha declinato la propria responsabilità evidenziando di aver effettuato tutto quanto era di sua competenza –in qualità di donating- relativamente alla fase 2 del processo e che la fase 3 di pertinenza Telecom aveva subito un blocco; solo a seguito di ordine di rilascio delle risorse con P.T.

del Corecom, aveva proceduto alla cessazione delle tre linee con rientro in Telecom in data 29.5.2015.

Telecom dal canto suo declinava ogni responsabilità in quanto la migrazione delle utenze xxxxxxx676 e xxxxxx084 era stata rifiutata dall'utente (circostanza questa recisamente contestata), mentre per l'utenza xxxxxxx809 non risultavano richieste prima del 14.7.2015.

Le affermazioni di Telecom sono smentite dalla documentazione contrattuale e dalle schermate di sistema prodotte anche da BT.

Al fine di verificare le responsabilità degli operatori coinvolti occorre scindere due fasi nella vicenda :
1) la procedura di attivazione con rientro delle linee in Telecom come da obbligazione assunta con contratto prima del 7.5.2015, poi riproposto il 14.1.2015 (entrambi i tentativi mai portati a buon fine);
2) la procedura di cessazione con rientro in Telecom, avviata da BT a seguito di ordine di rilascio delle linee in favore di Telecom, impartito con provvedimento temporaneo del 24.4.2015 e conclusa con l'attivazione (ritardata) in Telecom tra luglio e agosto 2015.

Partendo dal primo processo, non risponde al vero che per una linea non risultassero ordini di rientro prima del luglio 2015 poiché dalle schermate in atti, nonché dal contratto Telecom, risulta correttamente compilato il campo - codice di migrazione- con associate le tre utenze, che compaiono pure chiaramente nelle schermate fornite da BT attinenti alla fase 2 ove i tre DN sono stati sottoposti alle verifiche del Donating, per l'appunto dal Recipient; Risulta che BT abbia svolto quanto di competenza entro i termini di scadenza delle verifiche sui DN, comunicando -dopo un primo KO- un ok in data 21.5.14 a conclusione della fase 2 di pertinenza; per tale primo tentativo di importazione, non si rinviene traccia della sua prosecuzione in fase 3 ad opera di Telecom.

Un secondo tentativo di importazione avviato da Telecom nel giugno successivo, ha ricevuto – dopo un primo KO- una notifica di espletamento positivo della fase 2 da parte di BT, in data 16.6.2014: le schermate lato Telecom rappresentano una prosecuzione in fase 3 per l'attivazione delle utenze xxxxxxx676 e xxxxxxx084, operazione annullata per “rifiuto all'intervento tecnico” e “rinuncia” del cliente in data 17.6.2014; a parte la rilevabile contraddittorietà delle causali di scarto imputate al cliente (per una numerazione “rinuncia” per un'altra “rifiuto all'intervento tecnico”), le circostanze sono state puntualmente contestate dall'istante e pertanto non sono idonee a provare la causa esimente da responsabilità per il gestore; analogo discorso valga per la mancata prova lato Telecom della fase 3 per la numerazione xxxxxxx809, per la quale invece risulta, come per le altre due, regolarmente espletata la fase 2 da BT.

Un terzo tentativo di importazione è stato poi effettuato nell'agosto 2014, la cui fase 2 è stata anch'essa regolarmente espletata con OK da BT il 19.8.2014; di questo ulteriore processo Telecom non ha fornito prova di aver avviato la fase 3 , né di averla portata a buon fine , né chiusa con qualsivoglia esito.

Neppure ci sono evidenze circa l'attività svolta da Telecom in seguito alla sottoscrizione di analogo contratto di attivazione il 14.1.2015 (e che peraltro riporta un codice di migrazione difforme da quello fornito da BT in fattura, nonché dal precedente contratto) .

Il processo di migrazione è ripreso pertanto, forzosamente, a seguito di ordine di rilascio linee e attivazione con Telecom, impartito a due gestori dal Corecom, in ottemperanza al quale BT ha avviato la procedura di cessazione delle utenze con loro rientro in Telecom in data 29.5.2015 per tutte e tre le utenze (cfr schermate BT) con DAC prevista per il 17.6.2015: per l'utenza xxxxxxx084 , la DAC, rimodulata al 8.7.2015, è stata in pari data eseguita.; per le utenze xxxxxxx676 e xxxxxxx809 risulta invece un ko notificato dal Donor in data 1.6.2015 (sempre Telecom nel caso di

specie) per la presenza di “altro ordinativo di migrazione in corso” riferito, evidentemente, al precedente tentativo di importazione delle risorse, non concluso da Telecom e da questa non archiviato; il successivo ordine di attivazione del 14.7.2015, con DAC fissata al 21.7.2015 per entrambe le utenze, è stato anche in tale fase adempiuto con ritardo, con attivazione dell’utenza xxxxxxx676 il 31.7.2015 e dell’utenza xxxxxxx809 il 3.8.2015. La data di attivazione risultante per tabulas non è superabile dalla deduzione dell’utente di attivazione delle linee solo nel novembre 2015, attesa la sua genericità e che non è supportata da documentazione di controprova (ad es. fatture/comunicazioni Telecom) in sede di replica .

Dall’analisi degli adempimenti svolti in ciascuna fase e tentativo della migrazione fatta oggetto di controversia, alcuna responsabilità può essere attribuita a BT che ha notificato nei termini gli esiti delle verifiche di propria competenza ad ogni tentativo ed ha tempestivamente ottemperato all’ordine di rilascio impartito dal Corecom ed anch’esso ritardato nell’esecuzione a causa di nuove irregolarità di Telecom che, avendo mantenuto aperto il precede processo di migrazione non andato a buon fine, lo ha mandato in scarto.

Il ritardo pertanto nel trasferimento delle utenze da BT a Telecom è ascrivibile alla responsabilità di quest’ultima, che ha attivato le utenze solo nelle date, rispettivamente, del 8.7.2015,31.7.2015 e 3.8.2015, rispetto al contratto (il primo del 7.5.2014) con il quale avrebbe dovuto garantire il trasferimento delle stesse entro i dieci giorni successivi alla stipula.

Le utenze sono rimaste attive e funzionanti con BT fino ad effettivo passaggio, come confermato dall’operatore e dallo stesso utente che infatti non fa menzione alcuna di interruzione dei servizi patita nelle more della procedura

Telecom è tenuta pertanto a corrispondere all’utente l’indennizzo di cui agli artt. 3, comma 3 e 12, comma 2 Allegato A alla Delibera 73/11/CONS, per il ritardo nell’attivazione delle tre linee già attive con BT per 4 servizi (tre fonia e una adsl - crf PDA BT e PDA Telecom in atti) per i seguenti importi :

- Euro 2.640,00 per la linea (voce + adsl) xxxxxxx676
- Euro 1.251,00 per la linea (voce) xxxxxxx 084
- . Euro 1.329,00 per la linea (voce) xxxxxxx 089

Così, per un totale di Euro 5.220,00

7. Sulle spese di procedura

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l’espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall’art. 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce, inoltre, che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto “ del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione”.

Nel caso di specie, ai sensi del combinato disposto degli art.16.2bis e 19.6 della Delibera n. 173/07/CONS e s.m. nonché delle Linee Guida applicative ex Del 276/13/CONS, nonché della parziale soccombenza, si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento ;

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza di Galleria Aurora XXX nei confronti delle società Telecom Italia XXX. E la rigetta nei confronti di BT Italia XXX.
2. La società Telecom è tenuta a pagare in favore dell'istante, il seguente importo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - Euro 5.220,00 ai sensi dell'art.3.3. e 12.2 Allegato A alla Delibera 73/11/CONS;
3. La società Telecom Italia XXX è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
7. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità

(www.agcom.it).

Roma, 16/04/2018

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto